

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXX - N. 5 - Ottobre/Novembre 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

16 OTTOBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi

26 OTTOBRE lunedì

- INTRA: mensili settembre 2026

2 NOVEMBRE lunedì

- Dichiarazione dei Redditi, 770 e IRAP: invio telematico

16 NOVEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Imposta di bollo fatture elettroniche

25 NOVEMBRE mercoledì

- INTRA: mensili ottobre 2026

30 NOVEMBRE lunedì

- Secondo Acconto Imposte: IRPEF, IRES, IRAP e contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS.
- LIPE 3° Trimestre

EDITORIALE

Settembre è il mese dei rientri. Si torna al lavoro, riaprono le scuole, si riprendono le riunioni e, con ammirevole puntualità, tornano anche gli F24. In realtà gli F24 non se ne sono mai andati. Anche agosto con la sua insolita scadenza al 20 ci ha tenuto compagnia sotto l'ombrellone...



Il calendario fiscale italiano è ormai diventato una materia autonoma, con una sua logica, una sua grammatica e, soprattutto, una memoria notevole. Non basta più sapere quanto si deve pagare: bisogna ricordarsi quando, in quale rata, con quale maggiorazione e con quale interesse. Il contribuente che ha scelto di rateizzare saldo e primo acconto può trovarsi a settembre a versare la seconda, la terza o la quarta rata, a seconda della

data di partenza e dell'eventuale applicazione della maggiorazione dello 0,40%. A ciò si aggiungono gli interessi, che cambiano in funzione del piano prescelto.

Una volta il problema fiscale era determinare l'imposta. Oggi quella è solo la prima parte del lavoro. La seconda consiste nel ricostruire la biografia del versamento.

"Questo F24 cos'è?" - "La terza rata." - "Di cosa?" - "Saldo 2025 e primo acconto 2026." - "Con maggiorazione?" - "Sì." - "E interessi?" - "Naturalmente."

Il sistema ha quindi raggiunto un curioso equilibrio: la rateizzazione nasce per aiutare il contribuente, ma richiede una precisione organizzativa che, a volte, supera quella necessaria per calcolare l'imposta stessa.

Il punto vero è che una dichiarazione perfetta può convivere con un versamento sbagliato o tardivo. Non per evasione, non per dolo, ma semplicemente perché una scadenza è stata letta male, calendarizzata peggio o confusa con quella del mese precedente.

Per imprese e professionisti, dunque, la pianificazione fiscale non può più essere limitata al momento della dichiarazione dei redditi. Serve una gestione continua dei flussi finanziari: saldo, acconti, IVA, ritenute, rate, interessi, imposte sostitutive e altri adempimenti periodici.

In questo contesto il commercialista continua certamente a dover conoscere il TUIR, ma deve sviluppare anche un discreto talento logistico.

Il vantaggio della rateizzazione resta evidente: distribuire nel tempo il carico fiscale aiuta la liquidità e rende più gestibili esborsi importanti.

Bisogna però ricordare una cosa molto semplice: rateizzare un'imposta non significa farla sparire.

Significa darle più occasioni per tornare a trovarci.

E il fisco italiano, da questo punto di vista, è un ospite che non dimentica mai un appuntamento.

Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- DETRAZIONE IVA: nuovi termini
- EFFICIENZA ENERGETICA IMPRESE: contributi provinciali
- Come premiare i dipendenti azzerando le tasse Bonus Natale
- NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS
- ENTI SPORTIVI: dispensa IVA
- AUTO IN USO AI DIPENDENTI: Modifiche al fringe benefit

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Società di comodo, sì alla detrazione

Con la sentenza n. 1588 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha sostenuto che la disciplina domestica delle società non operative è incompatibile con il diritto Ue nella misura in cui condiziona il diritto alla detrazione Iva al raggiungimento di una somma minima di volume d'affari o al superamento del test di operatività. Questo in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 7 marzo 2024 (causa C-341/22). La controversia trae origine dal disconoscimento di un credito Iva effettuato dall'Agenzia delle Entrate mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del Dpr 633/1972, sfociato nell'emissione di una cartella di pagamento.

4 settembre 2026 - Italia Oggi

Fattura non esibita? Non basta

Con la sentenza n. 27666/2026 ha stabilito che la mancata esibizione dei documenti contabili non fa scattare in automatico il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Né si possono presumere automaticamente l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari o anche la finalità di evasione: si tratta di elementi costitutivi autonomi della fattispecie che il giudice ha l'obbligo di accertare e motivare specificamente, dando conto dei processi inferenziali utilizzati, a pena di vizio di motivazione.

4 settembre 2026 - Italia Oggi

Illeciti dei fornitori, tutela 'anticipata'

La somministrazione illecita di manodopera e, più in generale, delle prestazioni rese da fornitori che omettono i versamenti d'imposta e spesso i principali adempimenti fiscali e contabili, espone chi riceve i servizi a rischi giuridici concreti. Infatti, vi è la tendenza a trasferire sul committente le conseguenze degli illeciti commessi dal proprio fornitore. Il punto non è rappresentato solo dalla possibile irregolarità del rapporto commerciale a monte, ma il fatto che l'anomalia del fornitore possa rapidamente trasformarsi in una contestazione fiscale, in un'esposizione penal-tributaria e persino in un problema di continuità aziendale. Per il committente il comportamento del fornitore può tradursi facilmente in costi difensivi elevati, esposizione reputazio-

DETRAZIONE IVA: nuovi termini

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (c.d. "Omnibus") ha ampliato in modo significativo i termini per la registrazione delle fatture di acquisto e per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Le nuove disposizioni sono già operative dal 12 agosto 2026.

Entrata in vigore delle nuove regole - 12 agosto 2026

L'art. 12 del D.Lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha modificato direttamente gli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972, ampliando sia il termine per esercitare la detrazione IVA sia quello per registrare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

È importante chiarire che non occorre attendere il 1° gennaio 2027 per applicare le nuove disposizioni. *Dal 12 agosto al 31 dicembre 2026 le nuove regole trovano infatti applicazione sulla base degli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972.* Conseguentemente la nuova normativa è quindi applicabile alle operazioni per le quali il diritto alla detrazione sorge dal 12 agosto 2026 e alle fatture ricevute da tale data.

Dal 1° gennaio 2027 le medesime disposizioni confluiranno invece negli artt. 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.

Il nuovo termine per esercitare la detrazione IVA

Il nuovo art. 19 del DPR 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato *al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto*, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

Viene così sostanzialmente ripristinato il più ampio termine biennale già previsto prima delle modifiche introdotte dal DL 50/2017.

Ad esempio, per un acquisto effettuato e documentato nel settembre 2026, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, in ultima istanza, con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare ordinariamente entro il 30 aprile 2029.

Naturalmente questo rappresenta soltanto il termine ultimo, ma tale allungamento del termine assume particolare rilievo nei casi in cui una fattura non venga immediatamente contabilizzata per effetto di controlli amministrativi, verifiche interne, contestazioni con il fornitore o semplici ritardi nella gestione documentale.

Nuovi termini per la registrazione delle fatture

In modo coerente, è stato modificato anche l'art. 25 del DPR 633/1972.

La fattura di acquisto deve essere registrata prima della liquidazione nella quale viene esercitata la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa *al secondo anno successivo a*

quello di ricezione della fattura.

Una fattura ricevuta nel settembre 2026 potrà quindi essere registrata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2028.

Rimane fermo il principio secondo cui la registrazione deve precedere l'esercizio della detrazione.

Non cambiano neppure i presupposti sostanziali del diritto: l'IVA diventa detraibile quando l'imposta è esigibile, ma il contribuente deve anche essere in possesso della fattura che documenta l'acquisto.

Le fatture "a cavallo d'anno"

Una delle novità più rilevanti riguarda le fatture relative a operazioni effettuate negli ultimi giorni dell'anno e ricevute nei primi mesi dell'anno successivo.

La precedente formulazione dell'art. 25 imponeva che la registrazione fosse effettuata "con riferimento al medesimo anno" di ricezione della fattura. Il D.Lgs. 148/2026 ha eliminato tale vincolo.

Ciò consente, ricorrendone le condizioni, di *esercitare la detrazione con riferimento all'anno in cui il diritto è sorto, anche se la fattura viene ricevuta nell'anno successivo.*

Si consideri, ad esempio, un'operazione di cessione di beni effettuata nel dicembre 2026, con IVA divenuta esigibile nello stesso anno, la cui fattura venga ricevuta tramite Sistema di Interscambio nel gennaio 2027. Se il documento viene ricevuto prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, il contribuente potrà esercitare la *detrazione nella dichiarazione annuale IVA 2026*, previa registrazione della fattura secondo modalità che consentano di distinguere i documenti ricevuti nel 2027 ma riferiti a diritti alla detrazione sorti nel 2026.

La fattura ricevuta nel gennaio 2027 non potrà invece essere fatta retroagire nella liquidazione periodica del dicembre 2026, poiché a quella data il contribuente non era ancora in possesso del documento.

La nuova disciplina consente quindi una retro-imputazione in sede di dichiarazione annuale, ma non comporta la riapertura delle liquidazioni periodiche già chiuse.

Possibili criticità sulla retro-imputazione della detrazione IVA

La possibilità di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione dell'operazione potrebbe tuttavia essere rimessa in discussione dalla giurisprudenza unionale. La sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24, sulla quale si è fondata anche la modifica normativa interna, è infatti attualmente oggetto di riesame. L'Avvocata generale, nelle conclusioni relative alla causa C-167/26 RX, ha sostenuto che il diritto alla detrazione dovrebbe essere esercitato solo nel periodo

in cui risultano *contemporaneamente* soddisfatti sia il requisito sostanziale dell'effettuazione dell'operazione sia quello formale del possesso della fattura.

Qualora tale impostazione venisse accolta dalla Corte di Giustizia, non sarebbe quindi consentito retro-imputare all'anno precedente l'IVA relativa a una fattura ricevuta nell'anno successivo. Ne deriverebbe un possibile contrasto tra la nuova disciplina italiana e i principi unionali, con la conseguente necessità di un nuovo intervento normativo o interpretativo.

In attesa della decisione definitiva della Corte, appare pertanto opportuno segnalare che la nuova disciplina delle fatture "a cavallo d'anno" presenta ancora un margine di incertezza applicativa.

Le fatture anteriori al 12 agosto 2026

Rimane un profilo di incertezza per le fatture

e i diritti alla detrazione sorti prima del 12 agosto 2026.

Il D.Lgs. 148/2026 non contiene infatti una specifica disciplina transitoria che stabilisca espressamente se il nuovo termine biennale sia applicabile anche alle situazioni pregresse.

In attesa di chiarimenti ufficiali, appare quindi prudente distinguere le fattispecie successive al 12 agosto 2026, per le quali le nuove regole sono pienamente operative, da quelle precedenti.

Per le fatture e i diritti alla detrazione anteriori a tale data sarà opportuno valutare il singolo caso, evitando in particolare di considerare automaticamente riaperti termini che risultassero già definitivamente scaduti sulla base della previgente disciplina.

Alessandro Dalmonego - Studio Dalmonego Gottardi

EFFICIENZA ENERGETICA IMPRESE: contributi provinciali

Con delibera della Giunta provinciale n. 780 del 25 maggio 2026, la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il **Bando Energia Sviluppo**, un nuovo strumento agevolativo pensato per sostenere le imprese trentine nell'affrontare il caro-energia attraverso investimenti in efficientamento. Il bando trova fondamento nella legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 ("Interventi a sostegno del sistema economico trentino") e mette a disposizione una dotazione complessiva di **10 milioni di euro**, attinti dall'avanzo vincolato di A.P.I.A.E. relativo ai precedenti Bandi Qualità. Proprio l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) sarà il soggetto istruttore incaricato della gestione, concessione e controllo dei contributi.

A chi si rivolge

Possono beneficiare del contributo le piccole, medie e grandi imprese iscritte e attive nel Registro delle imprese entro il 30 novembre 2025, comprese quelle in contabilità semplificata o in regime forfettario.

L'attività dell'impresa deve essere esercitata in via prevalente e rientrare nei seguenti **codici ATECO 2025 ammessi**:

- Sezione B: Attività estrattive (tutti i codici)
- Sezione C: Attività manifatturiere (tutti i codici)
- Sezione E: limitatamente ai codici 38 (Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti) e 39 (Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti)
- Sezione F: Costruzioni (tutti i codici)
- Sezione G: limitatamente al codice 46 (Commercio all'ingrosso)
- Sezione H: Trasporto e magazzinaggio (tutti i codici)
- Sezione Q: limitatamente al codice 85.53 (Attività di scuole guida)

Per le domande con spese superiori a 150.000 euro è inoltre richiesta una valutazione positiva della capacità finanziaria da parte di una banca o società di leasing.

Le misure agevolabili

Gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* (Regolamento UE 2023/2831), con un'intensità di base pari al **30% delle spese ammissibili**. A questa base si possono aggiungere, in alternativa tra loro, due maggiorazioni: un **10%** per le imprese che nel bilancio 2025 hanno sostenuto costi energetici superiori al 30% dei costi della produzione, oppure un **5%** per chi cede il diritto di installare un impianto fotovoltaico sulla propria unità operativa a favore di una comunità energetica (CER), di una ESCo o di una SGR.

Le spese ammissibili devono essere comprese tra un **minimo di 25.000 euro e un massimo di 500.000 euro**, e riguardano investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. Tra le principali categorie di spesa rientrano:

- opere murarie e interventi su fabbricati;
- impianti, macchinari e attrezzature;
- impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione;
- impianti e sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici;
- mezzi di trasporto, nei casi previsti;
- software, brevetti, licenze e know-how;
- spese tecniche, compresa la diagnosi energetica;

È inoltre riconosciuto un ulteriore 10% forfettario a titolo di spese generali.

Restano invece **escluse**, le seguenti spese: parcheggi, scorte, rappresentanza, e-bike, trasferte vitto e alloggio, manutenzioni ordinarie e veicoli già immatricolati.

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

nale, possibili sequestri e interferenze con l'operatività aziendale.
4 settembre 2026 - Il Sole 24 ore

Sui pacchi da novembre arriva la nuova tassa europea

Dal 1° novembre 2026 scatta la nuova tassa europea sui pacchi che dovrebbe soppiantare il balzello di due euro per il sostegno all'attività di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. La nuova legislazione mira a dotare l'Unione di strumenti più moderni per facilitare il commercio mondiale e per migliorare l'efficienza nella riscossione dei dazi doganali e al contempo rafforzare i controlli sulle merci non conformi, pericolose o non sicure, a vantaggio di tutti i cittadini e degli operatori dell'Ue. Una importante novità riguarda le piattaforme dei Paesi terzi che diventano 'importatori'. Infatti, il Codice aggiornato stabilisce che le piattaforme di e-commerce di Paesi terzi che spediscono merci nell'Ue saranno considerate importatori a tutti gli effetti, assumendo la piena responsabilità per le formalità doganali e il pagamento dei dazi. I consumatori finali europei vengono così esonerati da tali oneri. Previste sanzioni pecuniarie fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell'anno precedente, per garantire il rispetto delle nuove regole.

4 settembre 2026 - il Sole 24 ore

C/C allo scoperto

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la sentenza n. 2977/2026, ha deciso che le analisi di rischio sui conti correnti mettono ko il socio accomandatario quando sugli stessi risultano versamenti per 86.763 euro a fronte di un reddito dichiarato di soli 647 euro. Tali attività sono da ritenersi legittime anche se effettuate per il periodo d'imposta 2018 nonostante le disposizioni che disciplinano le analisi di rischio sull'archivio dei rapporti finanziari siano previste in una legge successiva. La pronuncia prende in esame il potenziamento dell'efficacia selettiva dei contribuenti attraverso l'interoperabilità delle banche dati a disposizione del fisco. Al centro della controversia vi è infatti l'utilizzo dei flussi informativi provenienti dall'archivio dei rapporti finanziari.

4 settembre 2026 - Italia Oggi

Gli avvisi bonari da pagare per

AGGIORNAMENTI E
RASSEGNA STAMPA

intero entro 60 giorni

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato la liquidazione automatizzata dei modelli dichiarativi relativi all'anno 2024 e, in particolare, del modello Irap 2025, cui seguirà il controllo del modello redditi Sc/Sp/Enc 2025, che sono stati i primi ad essere interessati da un'eventuale adesione al concordato preventivo biennale. Qualora dall'esito del controllo scaturisca la notifica di un avviso bonario e la richiesta in esso contenuto sia fondata, sarà necessario prestare massima attenzione al disposto dell'art. 22 del Dlgs 13/2024, che prevede la decadenza dal Cpb nel caso in cui il pagamento delle somme dovute a seguito degli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap non sia avvenuto entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario. Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzazione, per non perdere i benefici legati all'adesione al Cpb, deve provvedere al pagamento integrale degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, senza poter applicare il pagamento rateale.

2 settembre 2026 - Il sole 24 ore

Cessione d'azienda al sicuro

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 9/2026, chiarisce che chi acquista un'azienda nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti non risponde dei debiti fiscali del venditore nemmeno se, dopo la cessione, la transazione fiscale conclusa con l'Erario viene risolta per inadempienza. L'esonero previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997 opera in via definitiva. L'Amministrazione ha accolto la soluzione prospettata dall'istante. Il tema è di stretta rilevanza per il mercato del distressed M&A.

2 settembre 2026

Dal Fisco più assistenza virtuale e notifica degli atti digitalizzati
Dalle indicazioni sui servizi ai contribuenti che arrivano dalla convenzione siglata dall'Agenzia delle Entrate con il ministero dell'Economia emerge che gli atti dell'Agenzia sono sempre più virtuali. Si va verso l'addio della notifica cartacea per un meccanismo interamente affidato alle notifiche digitali. Monitoraggio e implementazione dei servizi

Il requisito chiave: la diagnosi energetica

Cuore del bando è la condizione che l'investimento generi un **miglioramento del consumo energetico annuo di almeno il 2%** dell'unità operativa interessata (o del parco mezzi), da dimostrare obbligatoriamente con una diagnosi energetica pre-intervento redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247, pena l'inammissibilità della domanda. Per le imprese energivore la diagnosi deve essere realizzata da soggetti certificati; per le altre, da tecnici abilitati e iscritti al relativo albo professionale.

● Se l'impresa dispone di una sede o unità operativa interamente adibita allo svolgimento dell'attività economica (ad esempio un magazzino, un ufficio, un laboratorio), il miglioramento del 2% si calcola sui consumi energetici di quella unità operativa.

● Se invece l'unità operativa non è adibita al solo esercizio dell'attività (ad esempio nel caso in cui l'unità operativa coincida con l'abitazione privata del titolare), il miglioramento del 2% va misurato esclusivamente sui consumi energetici dei veicoli impiegati nei processi produttivi così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., titolo III, articolo 46 e successivi (ad esempio autoveicoli, macchine operatrici, ...).

Tempistiche e modalità operative

Le iniziative devono essere avviate non prima del 1° giugno 2026 e completarsi entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo. Le domande andranno presentate esclusivamente tramite un'apposita piattaforma informatica che la Provincia sta predisponendo e rinvenibile al seguente link: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Bando-Energia-Sviluppo-L.p.-6-2023>

I termini di apertura saranno pubblicati sul sito

istituzionale, nella scheda dedicata al bando, almeno 30 giorni prima della loro decorrenza. L'istruttoria segue una procedura automatica, senza graduatoria né valutazione comparativa: le domande vengono esaminate in base a parametri oggettivi, con concessione entro 60 giorni dalla chiusura dei termini.

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire via PEC entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, corredata da perizia tecnica asseverata che confermi il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico. L'incentivo viene liquidato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla rendicontazione, senza possibilità di anticipo.

Un tassello di una strategia più ampia

La Provincia ha presentato il Bando Energia Sviluppo come primo tassello di un pacchetto più ampio di strumenti a sostegno della transizione energetica delle imprese, alcuni già operativi e altri ancora in fase di definizione. Sul fronte del credito, il contributo a fondo perduto è cumulabile con il protocollo "Sviluppo Trentino" per il credito alla transizione energetica; sono inoltre allo studio un protocollo dedicato al sostegno delle maggiori spese energetiche (sul modello del precedente "Protocollo Ucraina") e una misura di micro-credito, sotto forma di mutui diretti tramite i Confidi, riservata alle spese inferiori a 25.000 euro. Sempre in fase di definizione è infine un'ulteriore agevolazione mirata all'efficientamento dei processi produttivi. Per i professionisti e le imprese sarà quindi utile monitorare gli sviluppi di questi strumenti complementari, che potranno ampliare le opzioni di finanziamento accanto al Bando Energia Sviluppo.

Filippo Pallaoro - Studio Degasperì
Martinelli

Come premiare i dipendenti azzerando le tasse Bonus Natale

A fine anno ogni imprenditore si trova davanti allo stesso dilemma: come premiare i dipendenti per i risultati raggiunti senza che il bonus venga dimezzato dalle tasse?

La risposta non sta nel classico premio in denaro in busta paga (soggetto a contributi INPS e IRPEF ordinaria), ma nella pianifica-

zione strategica del welfare aziendale e dei fringe benefit. Muoversi a novembre consente di implementare gli strumenti corretti in tempo per il saldo di dicembre.

Per non ridursi all'ultimo minuto con i conteggi della busta paga di dicembre, la pianificazione deve partire ora.

Cosa fare?	Quando farlo?	Impatto Economico (Costi / Risparmi)
Verifica delle soglie: Controllare l'anagrafica dei dipendenti (presenza o meno di figli a carico) per mappare i limiti di esenzione.	Entro metà novembre	Consente di massimizzare il budget senza sfiorare i tetti di legge.
Scelta dello strumento: Acquistare i voucher/fringe card o deliberare il piano di rimborso spese (bollette/affitti).	Entro fine novembre	Evita i colli di bottiglia dei fornitori di servizi welfare a ridosso del Natale.
Erogazione: Caricare i bonus sulla piattaforma welfare o consegnare i voucher cartacei/digitali.	Entro il cedolino di dicembre (conguaglio di fine anno).	Il costo è interamente deducibile dal reddito d'impresa dell'anno in corso.

Il vantaggio del welfare aziendale è l'asimmetria fiscale: l'azienda spende esattamente quello che il dipendente riceve in tasca. Non ci sono dispersioni.

Ecco il confronto reale tra un premio cash in busta paga e un fringe benefit/welfare:

Voce di spesa	Premio in denaro tradizionale	Soluzione Welfare / Fringe Benefit
Valore netto per il dipendente	1.000 €	1.000 €
Tassazione IRPEF (media dipendente)	~ 230 € - 350 €	0 €
Contributi INPS a carico del dipendente	~ 91.90 €	0 €
Contributi INPS a carico dell'azienda (~30%)	~ 400 €	0 €
Costo totale per l'azienda	~ 1.400 €	1.000 €
Risparmio fiscale aziendale	0 €	~ 400 € in meno di contributi versati

Nota: In entrambi i casi il costo base è deducibile ai fini IRES, ma con il welfare l'azienda azzerava completamente i contributi previdenziali e assistenziali.

Per applicare questa strategia senza commettere errori con il fisco, l'azienda deve muoversi su due binari distinti:

I Fringe Benefit (Buoni benzina, spesa, card digitali)

I fringe benefit sono lo strumento più veloce (non richiedono accordi sindacali). Consistono in voucher o rimborsi diretti per utenze domestiche (luce, acqua, gas) o spese per l'affitto/interessi sul mutuo della prima casa. Le soglie di esenzione totale da monitorare sono:

- Fino a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico.
- Fino a 1.000 € per i dipendenti senza figli a carico.

Attenzione: Se si sfiora la soglia anche solo di 1 euro, l'intero importo diventa tassato, non solo l'eccedenza.

Il Welfare Aziendale Contrattuale o Volontario

Se l'azienda vuole erogare cifre più impor-

tanti o creare un sistema strutturato, può attivare un piano welfare per finanziare servizi di educazione (rette scolastiche, libri di testo), assistenza medica, o previdenza complementare. Questi servizi sono totalmente esentasse e senza limiti di importo, purché offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee (es. "tutti gli operai" o "tutti i commerciali").

Come gestire la distinzione tra dipendenti con e senza figli a carico

La gestione dei fringe benefit richiede attenzione sul fronte dell'anagrafica dei dipendenti. La legge prevede due tetti massimi di esenzione radicalmente diversi, ed è compito dell'ufficio risorse umane o dell'amministrazione tracciare correttamente la situazione per evitare che l'azienda commetta errori di fatturazione o di calcolo delle ritenute.

Categoria Dipendente	Soglia Massima Esenzione	Cosa succede se si sfiora anche solo di 1€?
Con figli a carico	2.000 €	L'intero importo (non solo l'eccedenza) diventa imponibile e viene tassato in busta paga.
Senza figli a carico	1.000 €	L'intero importo (non solo l'eccedenza) diventa imponibile e viene tassato in busta paga.

Per erogare il bonus da 2.000 € in totale sicurezza, l'azienda deve seguire questo iter burocratico obbligatorio:

1. Richiedere l'autodichiarazione: Il dipendente deve consegnare all'azienda una dichiarazione firmata in cui attesta di avere diritto alla soglia maggiorata. Nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente i codici fiscali dei figli a carico.

2. Verificare il concetto di "carico": Ai fini fiscali, i figli sono considerati a carico se non superano determinati limiti di reddito annuo lordo:

- Fino a 4.000 € per i figli di età pari o inferiore a 24 anni.

- Fino a 2.840,51 € per i figli di età superiore a 24 anni.

3. Conservare la documentazione: L'autodichiarazione firmata deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se manca il documento, l'amministrazione finanziaria ricalcolerà la soglia a 1.000 €, chiedendo all'azienda il pagamento dei contributi e delle sanzioni omesse.

Il consiglio per l'imprenditore

I figli si considerano a carico anche se la detrazione fiscale è divisa al 50% tra i genitori o se è assegnata interamente all'altro coniuge. Se entrambi i genitori lavorano in

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

potenziati del cassetto digitale e studio di soluzioni per pagare le tasse in maniera sempre più automatizzata. Il filo rosso che caratterizza la convenzione 2026-2028 è l'implementazione digitale affiancato da un utilizzo ponderato dell'intelligenza artificiale finalizzato a efficientare i processi di assistenza al contribuente. Sempre più personalizzato su misura dell'utente il cassetto fiscale e sarà monitorato il potenziamento delle informazioni presenti nello stesso cassetto.

2 settembre 2026 - Il sole 24 ore

L'antieconomicità alla prova degli indici di 'anomalia'

La riforma fiscale ha introdotto nuove regole sull'accertamento fondato sull'antieconomicità delle operazioni. La semplice diffinitività tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non basta più a giustificare una rettifica: occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La norma non riguarda formalmente l'Iva, anche se la Cassazione continua a ritenere rilevante, ai fini Iva, un'antieconomicità manifesta e macroscopica. La nuova disciplina ha portata generale e si applica alle diverse tipologie di transizioni e categorie di reddito, ma introduce un'eccezione per gli scostamenti manifesti e rilevanti. Tale eccezione suscita perplessità perché la delega sembrava escludere qualsiasi rettifica basata sul solo scostamento dal valore di mercato, anche quando è molto alto.

2 settembre 2026 - Il sole 24 ore

No al sequestro sulla srl

La Corte di cassazione penale, nella sentenza n. 32275/26, dice no al sequestro preventivo sulla srl nonostante il legale rappresentante sia indagato per un reato tributario. E ciò perché la società, a sua volta nel mirino dei pm per la responsabilità amministrativa degli enti, risulta ammessa al controllo giudiziario: nella procedura di cui all'articolo 34-bis del Dlgs 159/2011, infatti, l'amministratore giudiziario è dotato di 'penetranti poteri di vigilanza' che scongiurano il compimento di atti in grado di eludere la garanzia patrimoniale. Quanto all'imprenditore, la confisca per equivalente del profitto del reato tributario nei confronti della persona fisica, diversa dalla società debitrice, è ammessa solo se il risparmio di spesa è stato trasferito dall'azienda al manager op-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

pure se l'ente costituisce un mero schermo della persona fisica.

01 settembre 2026 - Italia Oggi

'Il debito non è più un problema L'Italia meglio di altri Paesi'

Gli Stati Uniti hanno aperto ad Asheville (North Carolina) il G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent per uscire dalla crisi l'unica strada è quella della crescita. All'inizio dell'anno il debito globale ha raggiunto il record di quasi 353 mila miliardi di dollari, aumentando le preoccupazioni per la stabilità finanziaria e spingendo gli investitori a riconsiderare persino attività tradizionalmente considerate sicure come i Treasury americani. Bessent respinge però l'idea che sia in corso una crisi sul mercato obbligazionario. Ciò che conta, sostiene, 'è che stiamo crescendo'. La linea americana è che una maggiore espansione dell'economia renda sostenibile anche deficit elevati. Sul debito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che 'il nostro debito non è più un problema come in passato'.

1 settembre 2026 - Corriere della sera

Affitti brevi, il cambio di biancheria non fa impresa

locazioni turistiche. Il giudice di pace di Sorrento, nella sentenza 350/2026, ha stabilito che mettere a disposizione degli ospiti di una casa adibita ad affitti brevi lenzuola di ricambio, asciugacapelli e asse e ferro da stiro non presuppone l'imprenditorialità dell'attività svolta. Pertanto non è legittima la sanzione comminata dal Comune per l'asserita mancata Scia di inizio attività. L'attività imprenditoriale si desume da servizi quali la somministrazione di pasti o la messa a disposizione di auto a noleggio.

13 agosto 2026 - il Sole 24 ore

Frazionamenti, il fisco setaccia

Bonus edilizi. Da una serie di avvisi di accertamento catastale, relativi alla rideterminazione del clasamento e della rendita catastale, emerge che la mera rappresentazione planimetrica di porzioni catastali distinte, in assenza di un'effettiva separazione funzionale e della conseguente attribuzione di una propria capacità reddituale, non comporta la costituzione di cespiti autonomi né di autonome unità immobiliari urbane ai sensi dell'articolo 2 del Dm 2 gennaio

aziende diverse, **entrambi hanno diritto al bonus di 2.000 €** presso i rispettivi datori di lavoro. L'agevolazione non si raddoppia in-

vece se i figli lavorano e superano le soglie di reddito sopra indicate.

Piergiorgio Frizzera - Org.& Sistemi srl

NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS

Il Decreto Legislativo n. 148/2026 (cd. *decreto Omnibus*) ha introdotto importanti novità per le imprese ed i lavoratori autonomi, ridisegnando le regole del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 e aprendo una nuova "finestra" per la possibilità di ravvedimento speciale degli esercizi pregressi.

1. CPB 2026-2027: le novità del Decreto Omnibus

L'art. 28 del DLgs. n. 148/2026 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), i cui interventi si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027. Le principali modifiche sono riassunte di seguito.

Adesione senza i requisiti di accesso

L'adesione al concordato preventivo biennale non ha effetto se perfezionata senza i requisiti previsti all'art. 10 co. 1 e 2 del DLgs. 13/2024, ovvero se il contribuente non è tenuto all'applicazione degli ISA e se risultano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell'anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. Il *decreto Omnibus* ha soppresso la causa di decadenza legata all'assenza di tali requisiti.

Cause di esclusione dal CPB

Il DLgs. n. 148/2026 è intervenuto aggiornando alcune clausole di esclusione dal CPB. Nello specifico sono state modificate le clausole di esclusione relative:

- al rinnovo del concordato nel caso di modifica della compagine sociale delle associazioni e delle società di persone. Il *decreto Omnibus* stabilisce che, nel caso di rinnovo del concordato, la causa di esclusione non opera nel caso di ingresso di soci/associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro;
- all'obbligo di adesione congiunta per il professionista e dell'ente (associazione professionale/STP/STA) del quale il medesimo è socio. Il *decreto Omnibus* impone l'adesione congiunta al concordato solo quando l'attività del professionista e quella svolta dall'ente collettivo sono soggette al medesimo ISA;
- all'adesione al CPB in presenza di una causa di esclusione. In tale circostanza l'adesione al CPB è priva di effetti se espressa in presenza di una causa di esclusione.

Cause di decadenza del CPB

Il *decreto Omnibus* ha modificato anche le

cause di decadenza dal concordato preventivo biennale. Si riassumono di seguito i principali ambiti di intervento:

- **carenza dei presupposti per l'adesione al CPB:** è stata soppressa l'ipotesi di decadenza legata all'assenza dei requisiti d'accesso e alla presenza di cause di esclusione dal CPB in sede di adesione al concordato. Al ricorrere di tali situazioni, l'adesione al CPB è priva di effetti;

- **dichiarazioni integrative:** il *decreto Omnibus* ha modificato le cause di decadenza dal concordato che dipendono da errori ed omissioni commessi dal contribuente nell'elaborazione della dichiarazione. In sintesi la nuova normativa prevede la possibilità di **evitare la decadenza del CPB se la correzione avviene spontaneamente mediante ravvedimento operoso**. Diversamente, se l'errore o l'omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento almeno pari al 30%, il concordato decade.

Benefici premiali nel caso di rinnovo del CPB

Il *decreto Omnibus* premia, a partire dal CPB 2026/2027, il rinnovo del concordato potenziando alcuni benefici del regime premiale ISA, tra i quali l'aumento delle soglie di esonero per l'appostazione dei visti di conformità e l'anticipazione di due anni dei termini di accertamento fiscale.

Inoltre, nel caso di rinnovo del CPB la nuova normativa prevede la possibilità di pagamento rateale senza interessi per il versamento delle imposte dovute.

Il DLgs. n. 148/2026 ha previsto infine che le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP non si applicano nel caso di rinnovo del CPB in modo continuativo.

2. Regime del ravvedimento 2020-2023

L'art. 29 del *decreto Omnibus* ripropone il regime del ravvedimento per i soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per gli esercizi 2026 e 2027.

Rimangono esclusi dal ravvedimento sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB che i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di una fattispecie di rinnovo.

Il regime del ravvedimento prevede il versamento di un'imposta sostitutiva e permette la disapplicazione, nel caso di verifica fiscale, delle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo previste dall'art. 39 del DPR 600/73 ai fini delle IIDD e dall'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 ai fini IVA.

Il regime del ravvedimento consente di sanare le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 ed è fruibile dai soggetti che aderiscono al CPB 2026/2027 entro il 31/10/2026.

Base imponibile e calcolo dell'imposta sostitutiva

La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva delle IRPEF/IRES e IRAP varia in base al punteggio di affidabilità fiscale ISA del contribuente.

Allo stesso modo le aliquote dell'imposta sostitutiva sono parametricate al punteggio ISA del contribuente e variano, per ciascun periodo d'imposta, dal 7% al 12% ai fini IRPEF/IRES e dal 2,73% al 3,90% ai fini IRAP.

In ogni caso il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

Opzione per il regime e cause di decadenza

I termini e le modalità di comunicazione dell'opzione per il regime del ravvedimento saranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Gli effetti del ravvedimento ed in particolare la copertura dall'attività di accertamen-

to fiscale prevista dagli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nei seguenti casi:

- il contribuente decade dal concordato preventivo biennale, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all'art. 22 del DLgs. 13/2024;
- il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 i reati tributari o reati connessi (false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, ecc.);
- la rateazione delle somme dovute per perfezionare il ravvedimento decade;
- le cause di esclusione dagli ISA siano state dichiarate infedelmente.

Inoltre, il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento dell'imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ed atti di recupero di crediti inesistenti.

Mauro Chemelli - Studio Fronza
Commercialisti Associati

ENTI SPORTIVI: dispensa IVA

Con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi a seguito della riforma operata con il DLgs. 36/2021, approfondendo anche alcuni aspetti riguardanti in modo specifico l'IVA.

In particolare, il quesito n. 5 affronta il tema dell'applicabilità dell'opzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 da parte degli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro (ASD e SSD).

La norma citata prevede che i soggetti passivi IVA possano optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni "esenti da imposta ai sensi dell'art. 10" del DPR 633/72 (con alcune eccezioni).

La disposizione è rivolta a quei soggetti che, svolgendo in via prevalente operazioni esenti, avrebbero diritto in modo limitato alla detrazione dell'IVA. Infatti, a fronte delle semplificazioni documentali, l'opzione implica l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

Si ricorda, peraltro, che l'opzione non fa comunque venire meno gli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni imponibili eventualmente effettuate, così come lascia fermo l'obbligo di registrazione degli acquisti e di emissione della fattura su richiesta del cliente (anche per le operazioni esenti).

Poiché la norma agevolativa fa espresso riferimento alle sole operazioni esenti di cui

all'art. 10 del DPR 633/72, per gli enti sportivi dilettantistici si è posto il dubbio che la dispensa non potesse applicarsi per le prestazioni di servizi esentate in base all'art. 36-bis comma 1 del DL 75/2023, ossia per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese a persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Con la circolare di ieri l'Agenzia conferma la possibilità di tale opzione.

L'esenzione per le prestazioni strettamente connesse allo sport, infatti, trova fondamento nell'art. 132 paragrafo 1 lett. m) della direttiva 2006/112/CE e tale art. 132 disciplina le fattispecie esenti da IVA trasfuse nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 10 del DPR 633/72. Per ragioni di carattere logico-sistematico, dunque, anche i soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del DL 75/2023 possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti IVA.

Anche la risposta al quesito n. 6 della circolare verte sul tema delle esenzioni. In particolare, l'Agenzia chiarisce che la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD senza fini di lucro a favore di una società professionistica non rientra tra le prestazioni "sportive" esenti di cui al citato art. 36-bis del DL 75/2023.

Come in parte già richiamato, tale disposizione prevede l'esenzione dal tributo per le prestazioni di servizi:

- fornite da organismi senza fini di lucro;

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

1998 n. 28. L'interesse del Fisco non è limitato al profilo catastale. La rideterminazione del numero delle unità immobiliari produce infatti un effetto destinato a riflettersi sull'intero meccanismo delle agevolazioni fiscali.

13 agosto 2026 - Italia Oggi

Pos e scontrini, sanzioni con tolleranza al 5%

Il decreto legislativo 148/2026 ha introdotto una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra pagamenti elettronici e corrispettivi telematici, escludendo sanzioni amministrative e accessorie. La misura mira a distinguere le normali anomalie operative, come errori dei cassieri o sfasamenti dei sistemi, dalle condotte realmente fraudolente. Il collegamento tra sistemi di pagamento elettronico e registratore telematico resta comunque obbligatorio. In precedenza, la violazione comportava una sanzione di 100 euro per trasmissione, fino a 1.000 euro trimestrali, e poteva determinare anche la sospensione dell'attività. La sospensione scattava, in particolare, dopo quattro violazioni commesse in giorni diversi nell'arco di 5 anni. La soglia del 5% è stata inserita anche nel Testo unico delle sanzioni tributarie, assicurando coerenza con il nuovo sistema applicabile dal 1° gennaio 2027.

12 agosto 2026 - il Sole 24 ore

Con il registro Cbam il monitoraggio delle merci

L'Agenzia delle Dogane, con l'avviso del 6 agosto, ha reso noto che nel registro Cbam (Carbon border adjustment mechanism) è stata attivata la funzionalità di monitoraggio delle dichiarazioni doganali relative alle merci Cbam. Il registro Cbam è il portale al quale gli operatori economici possono iscriversi per presentare e gestire le relazioni Cbam: dal prossimo anno sarà possibile adempiere a quanto richiesto dalla normativa. Il monitoraggio delle dichiarazioni doganali consentirà di verificare se l'ammontare delle proprie importazioni sia prossimo al superamento della soglia di esenzione da ogni obbligo Cbam previsto dalla normativa. Per l'anno in corso la soglia ammonta a 50 tonnellate di massa netta cumulativa per anno.

12 agosto 2026 - il Sole 24 ore

Piergiorgio Frizzera - Org.& Sistemi srl

- strettamente connesse con la pratica dello sport;
- rese a persone che esercitano lo sport.

Da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue risulta che i termini delle esenzioni devono essere interpretati restrittivamente. Inoltre, per quanto attiene alle condizioni dell'esenzione per le prestazioni "sportive", prevista dall'art. 132 lett. m) della Direttiva IVA (di cui l'art. 36-bis del DL 75/2023 costituisce recepimento) è stato affermato che:

- la nozione di "organismi senza fini di lucro" costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione e richiede che l'ente, per tutta la sua esistenza e anche al momento del suo scioglimento, debba astenersi dal generare profitti per i propri membri;
- l'esenzione è riferita alle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento;
- rientrano nell'esenzione anche le prestazioni di servizi fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, purché i beneficiari effettivi delle stesse siano per-

sone che esercitano lo sport (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-253/07).

L'Agenzia conclude, dunque, che la cessione da parte di una ASD o SSD del diritto alle prestazioni sportive di un atleta nei confronti di una società professionistica non può qualificarsi come una prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport, non essendo funzionale a essa, né indispensabile al suo svolgimento.

A ben vedere, essa attiene più che altro all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione delle prestazioni dell'atleta da parte della società destinataria. Infatti, il beneficiario ultimo o effettivo della prestazione non può individuarsi tanto nella persona che esercita la pratica sportiva, quanto piuttosto nella società che, acquisendo il contratto, si avvarrà delle prestazioni sportive.

In definitiva, l'operazione deve qualificarsi come una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 comma 2 n. 5) del DPR 633/72.

Lorenzo Nicolo - Studio Moser

AUTO IN USO AI DIPENDENTI: Modifiche al fringe benefit

Il trattamento fiscale delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti viene ritoccato dal Dlgs 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) che interviene e modifica l'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

L'uso promiscuo consiste nella possibilità concessa al dipendente di utilizzare il veicolo sia ai fini aziendali che personali.

In sintesi, la normativa prevede che l'utilizzo promiscuo debba essere provato con idonea documentazione quali, a titolo esemplificativo, una clausola del contratto di lavoro, una scrittura privata avente data certa o un apposito verbale del Cda.

Il Fringe benefit è determinato sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo.

L'art. 51 co. 4 lett. a) stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, la quantificazione del beneficio per l'uso promiscuo concesso al dipendente sia pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale ordinaria del 50% è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Una prima novità riguarda la quantificazione del benefit che non viene più ancorato al requisito della nuova immatricolazione ma all'anzianità del veicolo concesso in uso, prevedendo un incremento del 50% dei valori determinati dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. L'incremento riguarda tutte le tipologie di veicoli a prescindere dal tipo di alimentazione.

Altra novità introdotta riguarda le auto assegnate in uso se dotate di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e prevede un incremento di tassazione del 5% del benefit ordinario previsto.

Il Dlgs. 148/2026 ha anche sostituito integralmente la disciplina transitoria prevista dall'art. 1 comma 48-bis della L. 207/2026 stabilendo che la vecchia determinazione basata sulla quantità di emissione di anidride carbonica resta valida fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Sull'ultimo punto si fa notare che la nuova disciplina transitoria estende il periodo di concessione in

uso dei veicoli ordinati nel 2024 a tutto il 2025.

Anche per le situazioni rientranti nella disciplina transitoria è previsto l'incremento del 50% oltre i 5 anni di anzianità del mezzo.

Con le modifiche introdotte si esclude definitivamente l'applicazione del criterio del valore normale per i veicoli rientranti nella disciplina transitoria.

Ulteriore modifica riguarda i casi di riassegnazione del veicolo, stabilendo che la nuova disciplina sia applicata anche nei casi in cui il veicolo sia concesso in uso promiscuo ad altro dipendente ossia la riassegnazione a un diverso dipendente del veicolo non incide mai sul regime di determinazione del fringe benefit; la vecchia normativa prevedeva che la disciplina fiscale applicabile fosse quella vigente al momento della riassegnazione.

Robert Schuster - Protax srl

